IT

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 ottobre 2005

su richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica italiana in merito a una modifica del disegno di legge recante interventi per la tutela del risparmio che concerne la Banca d'Italia

(CON/2005/34)

1. Il 13 settembre 2005 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica italiana una richiesta di parere relativamente a una bozza di articolo da inserire nel disegno di legge recante interventi per la tutela del risparmio (di seguito "bozza di articolo").

2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù del terzo trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione del Consiglio 98/15/CE del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative[1], in quanto la bozza di articolo contiene disposizioni riguardanti una banca centrale nazionale (BCN). In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

3. La BCE, che nel 2004 ha già formulato un parere su una precedente versione di tale disegno di legge, apprezza la decisione del Governo italiano di consultare nuovamente la BCE su questa bozza di articolo. La BCE inoltre si dichiara pronta a esprimere il proprio parere su qualsiasi ulteriore modifica del disegno di legge, riguardante la Banca d'Italia o altri argomenti in cui la BCE abbia un interesse specifico.

4. Il comma 1 della bozza di articolo riflette l'articolo 14.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito "statuto"), ai sensi del quale le BCN costituiscono parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE. La BCE accoglie con favore questa previsione, che ha carattere meramente dichiarativo.

5. Il comma 2 della bozza di articolo stabilisce che la Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico e che lo Stato detiene la maggioranza delle quote di partecipazione al suo capitale, mentre la restante parte delle quote può essere detenuta esclusivamente da altri enti pubblici. Attualmente gran parte delle quote sono detenute da banche commerciali private. Pertanto, ai sensi del comma 9 della

1 GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42.

bozza di articolo, un regolamento del Governo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, preciserà le modalità di attuazione di questa disposizione. Secondo il comma 10 della bozza di articolo, gli oneri derivanti da tale operazione saranno a carico del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

6. La BCE rileva che il trattato che istituisce la Comunità europea non si esprime in merito alla struttura proprietaria e al governo interno delle BCN, che sono quindi lasciati alla decisione autonoma di ciascuno Stato membro. Tuttavia, la BCE formula i seguenti commenti in merito alla compatibilità con i principi stabiliti dal trattato per quanto riguarda sia le modalità di finanziamento del previsto trasferimento allo Stato delle quote di partecipazione della Banca d'Italia, sia la struttura complessiva della Banca d'Italia.

7. In primo luogo, la BCE osserva che, ai sensi del comma 9 della bozza di articolo, un regolamento del Governo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, preciserà la procedura per il trasferimento delle quote di partecipazione della Banca d'Italia. Secondo il comma 10 della bozza di articolo, gli oneri derivanti da tale operazione saranno a carico del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I diritti di voto relativi alle quote di partecipazione saranno automaticamente sospesi e verranno esercitati dallo Stato fino al trasferimento delle stesse in favore dello Stato e degli altri enti pubblici. Al riguardo, si dovrebbe valutare attentamente la compatibilità di tale attribuzione automatica dei diritti di voto allo Stato fino al trasferimento delle quote con le convenzioni internazionali e il diritto comunitario.

8. Visto che attualmente non vi sono indicazioni relative alle modalità di tale trasferimento, in questa fase non è possibile valutare la coerenza di questa operazione con le disposizioni del trattato concernenti il finanziamento monetario (articolo 101 del trattato) e le politiche di bilancio (articolo 104, paragrafo 2, lettera b, del trattato). Pertanto, la BCE si dichiara pronta a formulare osservazioni in un prossimo parere sul progetto di regolamento del Governo sul trasferimento delle quote.

9. In secondo luogo, la BCE osserva che l'articolo 108 del trattato richiede l'indipendenza delle BCN nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal trattato e dallo statuto. Ciò comporta che i partecipanti al capitale non abbiano influenza sulle decisioni in questi ambiti e che vengano evitati conflitti di interessi. Sotto questo punto di vista, la BCE accoglie con favore la modifica proposta e la conferma al comma 3 della bozza di articolo che le disposizioni normative italiane, di rango primario e secondario, assicurano l'indipendenza della Banca d'Italia e dei componenti dei suoi organi. Inoltre, ai sensi del comma 8 della bozza di articolo, l'attuazione della bozza di articolo determinerà l'adeguamento dello statuto della Banca d'Italia entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge. La BCE sottolinea che le modifiche da apportare allo statuto della Banca d'Italia devono rispettare il trattato e continuare segnatamente a tutelare l'indipendenza della banca centrale, con particolare attenzione agli aspetti di seguito menzionati, e dichiara la propria disponibilità a formulare un parere sulle modifiche dello statuto.

10. Una volta data piena attuazione alla bozza di articolo, lo Stato sarà il partecipante di maggioranza, e forse quasi esclusivo, al capitale. Ai sensi dello statuto della Banca d'Italia, attualmente, i partecipanti al capitale nominano, in assemblee separate presso le sedi della Banca d'Italia, i tredici membri del Consiglio superiore, uno per ciascuna sede. Alla luce dei mutamenti nella composizione dei partecipanti al capitale introdotti dalla bozza di articolo, sarebbe utile chiarire e forse semplificare la procedura di elezione di detti membri. Inoltre, il cambiamento nella struttura dei partecipanti al capitale comporta due conseguenze. In primo luogo, sarà necessario rivedere il ruolo del Consiglio superiore, compresi gli aspetti relativi alla procedura per la nomina e la revoca del Governatore e degli altri componenti del Direttorio, conformemente all'articolo 14.2 dello statuto. In secondo luogo, è necessario preservare l'indipendenza finanziaria della Banca d'Italia, che è attualmente garantita dalle disposizioni del suo statuto riguardanti l'indipendenza dei membri del Consiglio superiore e i limiti alla distribuzione degli utili ai partecipanti al capitale. Pertanto, è necessario modificare l'articolo 54 dello statuto della Banca d'Italia per assicurare che, come nella situazione attuale, possa essere costituito un ammontare sufficiente di riserve ordinarie e, se necessario, straordinarie al fine di garantire che la Banca d'Italia abbia i mezzi finanziari per assolvere i proprio compiti statutari.

11. La BCE rileva che il comma 7 della bozza di articolo dispone che il Governatore dura in carica sette anni, senza possibilità di rinnovo. La bozza di articolo è in conformità con il trattato. Tuttavia, la BCE osserva che le disposizioni del trattato che tutelano la continuità del mandato del Governatore si applicano altresì agli altri componenti degli organi decisionali delle BCN coinvolti nell'assolvimento dei compiti connessi al SEBC. Ciò vale in particolare quando gli altri componenti debbano fare le veci del Governatore. Si rileva che attualmente non vi sono limiti al mandato degli altri membri del Direttorio. Alla luce dei poteri attribuiti al Direttorio, sarebbe opportuna l'introduzione di una analoga limitazione del mandato. Naturalmente, ogni modifica a questo proposito dovrà essere conforme al trattato.

12. Inoltre, la BCE osserva che il disegno di legge non si esprime in merito all'applicazione delle nuove norme all'attuale Governatore della Banca d'Italia. In questo contesto, essa desidera ribadire il parere formulato in precedenza[2] secondo cui qualsiasi regime transitorio dovrebbe essere compatibile con l'articolo 14.2 dello statuto.

13. Ai sensi del comma 4 della bozza di articolo, la Banca d'Italia deve rispettare il principio di trasparenza nell'esercizio delle proprie funzioni, con particolare riferimento a quelle di vigilanza, e riferirà del suo operato al Parlamento e al Governo italiani con relazione semestrale sulla propria attività. La BCE intende che le attività relative al SEBC sono escluse da tale obbligo di informazione. Tuttavia, sarebbe apprezzata un'indicazione espressa di tale esclusione, in particolare al fine di garantire il rispetto dell'obbligo del segreto professionale sancito

2 Parere della BCE CON/2004/16 dell'11 maggio 2004 su richiesta del Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze in relazione a un disegno di legge recante interventi per la tutela del risparmio.

dall'articolo 38.1 dello statuto. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi ai verbali delle riunioni degli organi collegiali di cui al comma 5 della bozza di articolo.

14. La BCE apprezza l'intento della bozza di articolo di aumentare la trasparenza dell'esercizio delle funzioni assegnate alla Banca d'Italia. La BCE osserva che il comma 6 della bozza di articolo impone al Governatore di consultare il Direttorio sui provvedimenti di competenza del Governatore relativi a compiti non connessi al SEBC. Tuttavia, alla luce della pratica diffusa nell'Unione europea per le decisioni in materia di vigilanza, sarebbe auspicabile una modifica dell'attuale bozza di articolo al fine di introdurre il principio di collegialità.

15. Il presente parere è pubblicato sul sito Internet della BCE.

Fatto ad Atene, il 6 ottobre 2005.

[firmato]

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET